

Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO

Capo I - Principi generali

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Destinatari
- Art. 3 Finalità degli interventi
- Art. 4 Tipologie di contributi
- Art. 5 Requisiti di accesso
- Art. 6 Motivi di esclusione dall'accesso

Capo II - Descrizione e disciplina degli interventi

- Art. 7 Patto con l'Amministrazione
- Art. 8 Disciplina dei contributi economici di sostegno ordinari
- Art. 9 Disciplina dei contributi economici straordinari finalizzati al sostegno di spese definite o a contrastare il disagio abitativo
- Art. 10 Clausola di compensazione

Capo III - Strumenti, procedure e controlli

- Art. 11 Strumenti per l'attuazione del Regolamento
- Art. 12 Procedure
- Art. 13 Controlli e monitoraggio

Capo IV – Disposizioni finali

- Art. 14 Finanziamento
- Art. 15 Privacy

Capo I - Principi generali

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina e determina i criteri di accesso, le modalità di gestione e di erogazione degli interventi di sostegno al reddito del Comune di Venezia.

Gli interventi di cui al presente Regolamento sono parte integrante del sistema complessivo di interventi di natura economica erogati dal Comune di Venezia e da altri soggetti pubblici con finalità di supporto ai nuclei familiari residenti.

A decorrere dal 1 gennaio 2018 è istituito, quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, il Reddito di Inclusione (ReI). I contributi previsti nel presente Regolamento sono da considerarsi integrativi e subordinati rispetto le misure di sostegno al reddito regolate da norme nazionali e regionali e sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a bilancio comunale dell'anno di riferimento.

Art. 2 Destinatari

Possono fare richiesta degli interventi di cui al presente Regolamento tutti i cittadini italiani e comunitari residenti nel Comune di Venezia, i cittadini non comunitari residenti e in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità o che abbiano presentato istanza di rinnovo nei termini di legge.

Per i contributi economici straordinari di sostegno al reddito destinati ad interventi sul disagio abitativo (art. 9, lettera B) i richiedenti devono risiedere nel Comune di Venezia da almeno 2 anni. Destinatario dell'intervento è il nucleo familiare del richiedente il contributo di sostegno al reddito in possesso dei requisiti stabiliti nei successivi articoli.

Il beneficio dell'intervento è rivolto a tutto il nucleo familiare del richiedente.

Per nucleo familiare deve intendersi quello definito dall'art. 4 del D.P.R. 223/1989, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del DPCM 159/2013.

Art. 3 Finalità degli interventi

Gli interventi di sostegno al reddito del Comune di Venezia sono finalizzati a prevenire e a contrastare la marginalità, la povertà e la vulnerabilità laddove l'insufficienza del reddito determini condizioni di fragilità tali da non garantire in primo luogo il soddisfacimento dei bisogni primari. Si definiscono:

- a) situazioni di marginalità, le condizioni socio-economiche, soggettive e di contesto che pongono la famiglia in condizione di esclusione sociale;
- b) situazioni di povertà, le condizioni di inadeguatezza/scarsità di risorse economiche, sociorelazionali, motivazionali e valoriali della famiglia che non permettono di conseguire, in un dato

contesto di riferimento, condizioni di vita dignitose;

c) situazioni di vulnerabilità, le condizioni imputabili ad una eterogenea presenza di fattori legati ad una situazione socio-economica contingente che, determinando cambiamenti inattesi e imprevisti nelle condizioni di vita del nucleo familiare, mette a rischio l'autonoma capacità economica del nucleo stesso

Il versare in una situazione economica di fabbisogno non costituisce, comunque, una condizione esclusiva e sufficiente per l'erogazione di contributi di sostegno al reddito del Comune di Venezia.

Art. 4 Tipologie di contributi

I contributi di sostegno al reddito rappresentano una misura straordinaria non obbligatoria nell'ambito degli interventi dei Servizi competenti del Comune di Venezia e si distinguono in:

- Contributi economici di sostegno ordinari;
- Contributi economici straordinari finalizzati al sostegno di spese definite o a contrastare il disagio abitativo.

I contributi economici di sostegno ordinari (art. 8) intervengono per far fronte a situazione di marginalità, povertà e vulnerabilità.

Nelle situazioni di marginalità, gli interventi sostengono condizioni di non soddisfacimento dei bisogni primari e per le quali non sia prevista o prevedibile a breve termine una modifica significativa della situazione accertata.

Nelle situazioni di povertà e vulnerabilità, gli interventi sostengono condizioni in cui, anche a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti, e pur in presenza di almeno un soggetto in grado di svolgere attività lavorativa, potenziale percettore di reddito, si verifichino circostanze di assenza o carenza di redditi da lavoro tali da non soddisfare i bisogni primari.

I contributi economici straordinari finalizzati al sostegno di spese definite o a contrastare il disagio abitativo (art. 9) intervengono in via straordinaria per integrare il reddito del nucleo familiare, al fine di affrontare determinate e definite categorie di spese non rinunciabili, necessarie e non sostenibili dalla capacità economica del nucleo familiare.

Art. 5 Requisiti di accesso

Hanno accesso agli interventi di sostegno al reddito di cui al presente Regolamento, i cittadini in possesso dei requisiti anagrafici di cui al precedente art. 2, appartenenti a nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio socio-economico così come definite al precedente art. 3 e valutate, per l'accesso, tramite il valore dell'ISEE di cui al DPCM 159/2013 e ss.mm.ii..

In una prima fase di applicazione del presente Regolamento, e fino alla sua revisione, il valore della soglia ISEE, fissata per l'accesso ai contributi economici di sostegno ordinari, è pari o inferiore all'importo annuo della pensione minima erogata dall'INPS.

Il valore ISEE per l'accesso ai contributi economici straordinari finalizzati al sostegno di spese definite o a contrastare il disagio abitativo non potrà essere superiore a 13.000 euro.

Art. 6 Motivi di esclusione dall'accesso

Costituiscono motivo di esclusione dall'accesso agli interventi di sostegno al reddito di cui al presente Regolamento:

- 1. non possedere i requisiti di cui agli art. 5;
- 2. avere un patrimonio mobiliare superiore ai 3.500 euro (risultante da attestazione ISEE, fatta salva la facoltà dei Servizi competenti di chiedere il valore aggiornato);
- 3. possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta (esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- 4. avere camper, ad eccezione di quelli adibiti ad abitazione, beni per navigazione da diporto, esclusi i piccoli natanti (potenza inferiore o pari a 40 CV).

Oltre ai requisiti descritti ai punti precedenti, costituiscono motivo di esclusione dall'accesso ai contributi straordinari finalizzati a contrastare il disagio abitativo (art. 9 lettera B) le seguenti condizioni:

- 1. mancanza di regolare registrazione del contratto di locazione per cui si chiede il contributo;
- 2. appartenenza dell'immobile, oggetto del contributo, alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 3. titolarità o contitolarità, da parte del richiedente l'intervento o di un componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su altro immobile in Italia o all'estero fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, salvo documentata e giustificata indisponibilità del bene in toto o pro quota.

Capo II - Descrizione e disciplina degli interventi

Art. 7 Patto con l'Amministrazione

L'erogazione dei contributi economici di sostegno al reddito, di cui agli articoli 8 e 9, è determinata da una valutazione socio-economica multidimensionale e subordinata alla sottoscrizione del patto con l'Amministrazione da parte dei destinatari dell'intervento.

Il patto con l'Amministrazione deve contenere obiettivi da raggiungere, azioni da svolgere e impegni da assumere nel percorso stabilito dai Servizi competenti, finalizzato a rafforzare l'inclusione sociale e/o ad accrescere l'autonomia economica del nucleo familiare destinatario. Prevede, inoltre, le modalità di erogazione dei contributi di sostegno al reddito.

Il patto può prevedere azioni attive finalizzate all'inserimento lavorativo (azioni di ricerca lavoro, partecipazione a corsi di formazione e/o a lavori socialmente utili ed altro) da parte dei membri del nucleo familiare senza lavoro e potenziali percettori di reddito da attività lavorativa.

Il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel patto, per cause imputabili alla volontà dei soggetti, è causa di cessazione dell'erogazione dei contributi economici e può inibire l'accettazione di nuove domande di contributo di sostegno al reddito.

Art. 8

Disciplina dei contributi economici di sostegno ordinari

I contributi economici di sostegno ordinari sono di norma erogati con cadenza mensile.

L'importo massimo erogabile in un anno per i contributi economici di sostegno ordinari, corrisponde alla differenza tra il fabbisogno potenziale espresso in ISE (che si ottiene dalla soglia ISEE per l'accesso moltiplicandola per il parametro della scala di equivalenza, comprese le maggiorazioni applicabili alla stessa) e il valore ISE certificato del nucleo richiedente.

Nella determinazione dell'importo massimo erogabile va tenuto conto di ogni altro sostegno, agevolazione ed esenzione di natura economica percepito dallo Stato, dalla Regione e dal Comune di Venezia.

L'importo massimo erogabile nei 12 mesi è comunque fissato a 3.000 euro.

L'importo mensile da erogare viene calcolato dividendo per 12 il valore massimo dell'importo erogabile annualmente. In subordine il 50% dell'importo erogabile annualmente può, su valutazione della Commissione Tecnica di cui all'art. 12, essere erogato in un numero di frazioni diverso da rate mensili.

In presenza di condizioni di bisogno eccezionali, impreviste, provate e motivate, al fine di prevenire situazioni a rischio di grave disagio sociale, in via eccezionale il valore massimo dell'importo da erogare è derogabile con decisione collegiale di approvazione dei Servizi competenti.

Qualora la situazione reddituale effettiva al momento della presentazione della richiesta di intervento di sostegno al reddito sia variata sostanzialmente, rispetto a quella dichiarata ai fini dell'ISEE ordinario, verrà richiesto l'ISEE corrente.

I familiari non conviventi sono coinvolti, ove possibile, anche al fine di un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alla condizione di disagio socio-economico.

Al riguardo i Servizi competenti provvedono ad informare il richiedente sul diritto ad ottenere un sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare ai sensi dell'art. 433 del CC.

I contributi erogati per sostenere situazioni di marginalità hanno durata massima di 12 mesi rinnovabili.

I contributi erogati per sostenere situazioni di povertà e di vulnerabilità hanno durata massima di 9 mesi nell'anno civile, eventualmente rinnovabili per altri 3 mesi solo qualora eventi esterni, non dipendenti dalla volontà delle persone coinvolte, compromettano il percorso di inserimento previsto dal patto. Concluso il progetto di presa in carico definito nel patto e le relative erogazioni del contributo, il beneficiario non può ripresentare domanda per un nuovo intervento di sostegno al reddito prima che siano trascorsi 4 mesi dall'ultima erogazione del medesimo intervento.

Qualora il beneficiario diventi destinatario di altre misure di sostegno al reddito, finalizzate all'inserimento lavorativo, l'erogazione del contributo del Comune di Venezia può continuare per una durata massima di 3 mesi.

Art. 9

Disciplina dei contributi economici straordinari finalizzati al sostegno di spese definite o a contrastare il disagio abitativo

I contributi economici straordinari descritti nel presente articolo sono destinati ad integrare il reddito del nucleo familiare in situazione straordinarie ed eccezionali e, in ogni caso, per determinate categorie di spese.

I contributi economici straordinari sono finalizzati a:

- A) sostenere spese definite;
- B) contrastare il disagio abitativo.
- A) Ogni spesa che gode di contributi economici straordinari finalizzati al sostegno di spese definite deve essere debitamente documentata e presentata ai Servizi competenti.

Le spese definite possono riguardare:

- 1. bollette luce, acqua, gas, previa verifica dell'assenza di eventuali altri finanziamenti o rimborsi previsti da norme destinate a sostenere le famiglie;
- 2. spese per trasloco;
- 3. spese per interventi urgenti di manutenzione dell'alloggio a carico dell'inquilino, non ricadenti nella competenza di altri soggetti, qualora finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza;
- 4. spese sanitarie, secondo prescrizione medica, qualora non già coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.

Richieste relative a spese diverse da quelle elencate sono valutate in relazione alla situazione complessiva sociale ed economica presente nel nucleo e vanno, in ogni caso, adeguatamente motivate

L'importo massimo erogabile in un anno per i contributi economici straordinari finalizzati al sostegno di spese definite è di 600 euro da erogarsi in una o più soluzioni nell'arco dei 12 mesi. In ragione di particolari, motivate e provate condizioni di bisogno contingenti ed urgenti, attestate dai Servizi competenti, il valore massimo erogabile è di 1.200 euro.

- B) I contributi economici straordinari finalizzati a prevenire situazioni di emergenza abitativa e a contrastare il disagio abitativo di natura temporanea, riguardano i seguenti interventi:
 - 1. erogazione dell'indennità di occupazione, direttamente al proprietario dell'alloggio, per il rinvio dell'esecuzione dello sfratto o di una somma equivalente per il reperimento di una soluzione abitativa in autonomia;
 - 2. erogazione del deposito cauzionale necessario alla stipula di un nuovo contratto di locazione;
 - 3. erogazione del deposito cauzionale necessario alla stipula di un nuovo contratto di locazione più un accompagnamento al pagamento del canone di locazione per 3 mesi;
 - 4. contributo al pagamento del canone di locazione per 3 mesi;
 - 5. interventi per nuclei temporaneamente privi di abitazione o mezzi per procurarsela;
 - 6. sanatoria spese condominiali per inquilini ERP, al fine di evitare la perdita dell'alloggio (per il requisito reddituale di accesso si fa riferimento alle fasce previste dalla L.R. 39/2017 e successive modificazioni e integrazioni).
 - 7. sanatoria morosità (canoni e spese condominiali) degli inquilini del mercato privato al fine di prevenire condizioni di sfratto.

I valori massimi erogabili per i contributi economici straordinari finalizzati a prevenire situazioni di emergenza abitativa e a contrastare il disagio abitativo sono indicati nella seguente tabella:

| Interventi | Massimo erogabile in euro |
|--------------|---------------------------------|
| Intervento 1 | 2.500 |
| Intervento 2 | 2.500 |
| Intervento 3 | 5.000 |
| Intervento 4 | 2.500 |
| Intervento 5 | 5.000 |
| Intervento 6 | 5.000 |
| Intervento 7 | 5.000 |

In ragione di particolari, motivate, provate condizioni di bisogno contingenti ed urgenti e al fine di contrastare situazioni a rischio di grave disagio abitativo, in via eccezionale i valori massimi degli importi erogabili, con i contributi economici straordinari finalizzati a prevenire situazioni di emergenza abitativa e a contrastare il disagio abitativo, sono derogabili con decisione collegiale di approvazione dei Servizi competenti.

Deroghe ai requisiti di accesso (articoli 5 e 6) e alla sottoscrizione del Patto (art. 7), in attesa anche della valutazione multidimensionale da parte dei Servizi competenti, possono essere applicate in condizioni di disagio abitativo derivante da incendio, calamità naturale o per evitare, in presenza di emergenza, situazioni di grave disagio abitativo.

Art. 10 Clausola di compensazione

Qualora il soggetto richiedente e/o il nucleo familiare destinatario dell'intervento si trovi in condizione debitoria verso il Comune di Venezia, l'erogazione effettiva dei contributi di cui agli articoli 8 e 9 è subordinata alla valutazione, da parte dei Servizi competenti, di eventuale compensazione di quanto dovuto.

La valutazione non deve prescindere dai principi fondamentali della Costituzione Italiana contenuti negli articoli 2, 3 e 38.

Capo III - Strumenti, procedure e controlli

Art. 11 Strumenti per l'attuazione del Regolamento

Il modulo della domanda di contributo di sostegno al reddito, la scheda di valutazione socioeconomica multidimensionale e il patto con l'Amministrazione sono gli strumenti utilizzati per l'applicazione del presente Regolamento.

Il modulo della domanda, compilato dal richiedente su modello predisposto dal Comune di Venezia,

contiene i dati anagrafici del richiedente, le informazioni sulla composizione del nucleo familiare afferente, il motivo della richiesta di sostegno al reddito e tutte le informazioni necessarie al fine della verifica dei requisiti di accesso.

La scheda di valutazione socio-economica multidimensionale, predisposta dal Comune di Venezia e compilata dall'operatore di riferimento, elabora le principali informazioni sulle condizioni sociali, relazionali ed economiche del richiedente e del nucleo familiare.

Il patto con l'Amministrazione di cui all'art. 7, redatto avvalendosi anche delle informazioni raccolte con la scheda di valutazione socio-economica multidimensionale e di tutte le informazioni contenute nei sistemi informativi del Comune di Venezia, è sottoscritto tra il nucleo beneficiario nella persona del richiedente e il Referente della presa in carico.

Art. 12 Procedure

La domanda di contributo di sostegno al reddito e tutta la documentazione richiesta vengono presentate ai Servizi competenti.

I Servizi competenti attivano le procedure idonee al fine di svolgere adeguati controlli sui requisiti e sulla documentazione presentata con la domanda (art. 13).

La valutazione socio-economica multidimensionale e la sottoscrizione del Patto di cui all'art. 7 sono preliminari e condizionanti l'erogazione dei contributi di sostegno al reddito.

La proposta di intervento formulata dai Servizi competenti, corredata dalla scheda di valutazione socio-economica multidimensionale, verrà esaminata da una Commissione interna composta da personale con competenze tecniche e amministrative. La Commissione si esprime su entità, durata dell'intervento e modalità di erogazione tenendo conto delle disponibilità finanziarie.

Spetta al Dirigente competente adottare, su proposta della Commissione, il provvedimento finale di erogazione del contributo di sostegno al reddito.

La presa in carico del richiedente e/o del nucleo familiare spetta ai Servizi competenti nella figura del Referente il quale verifica l'adesione e il rispetto del patto da parte dei destinatari dell'intervento. Nelle situazioni complesse, che coinvolgono più funzioni dei Servizi, il Referente assume il ruolo di Coordinatore referente unico.

Art. 13 Controlli e monitoraggio

I Servizi competenti, oltre al controllo dei requisiti di accesso di cui all'art. 5 e alla verifica dell'eventuale presenza dei motivi di esclusione richiamati all'art. 6, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, provvedono, qualora lo ritengano, ad ogni opportuna verifica della situazione economica del richiedente e del nucleo familiare.

Per le verifiche verranno utilizzati i dati contenuti nei sistemi informativi del Comune di Venezia e di altri Enti.

Qualora le banche dati disponibili non siano sufficienti o adeguate a svolgere specifiche verifiche, il Comune di Venezia potrà richiedere idonea certificazione comprovante quanto dichiarato, in applicazione dell'art 3 del DPR 445/2000.

Nei casi di dichiarazioni false, finalizzate ad ottenere indebitamente il beneficio del contributo, si procederà, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

Presso i Servizi competenti verrà svolto il monitoraggio degli interventi e potranno essere avviate le attività per l'analisi sull'efficacia degli interventi attuati.

Capo IV – Disposizioni finali

Art. 14 Finanziamento

Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente Regolamento è attribuito nel bilancio di previsione un budget in base alle risorse disponibili e alle esigenze espresse dai cittadini, tenendo conto delle caratteristiche del tessuto socio-economico dei territori e dei fabbisogni delle persone prese in carico dai Servizi competenti.

Art. 15 Privacy

Il trattamento dei dati personali di cui l'Amministrazione comunale viene in possesso in ragione dei procedimenti relativi all'erogazione delle prestazioni di cui al presente Regolamento avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196) e con riguardo alle disposizioni regolamentari e organizzative dell'Ente (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari).